

S T A T U T O

Titolo I - Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

(Denominazione e norme di funzionamento)

1.1 E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, la "**CIDIU Servizi società per azioni**", in breve "CIDIU Servizi S.p.A." (di seguito, la "Società"), retta dal diritto italiano.

1.2 Il funzionamento della Società è regolato dal presente Statuto.

Articolo 2

(Sede Legale)

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Collegno (Torino).

2.2 L'Organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale ad altro indirizzo nell'ambito del Comune indicato al comma precedente.

2.3 La sede legale non può essere trasferita nel territorio di comuni diversi dai Soci di Cidiu S.p.A..

Articolo 3

(Domiciliazioni)

3.1 I Soci, i componenti l'Organo amministrativo ed i Sindaci sono domiciliati presso il luogo risultante dai libri ed atti sociali per i loro rapporti con la Società.

Articolo 4

(Durata della Società)

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

4.2 Tale durata potrà essere modificata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Titolo II - Oggetto Sociale

Articolo 5

(Oggetto Sociale)

5.1 La società ha per oggetto sociale:

5.1.1 La promozione e la ricerca e/o la realizzazione e/o la gestione di servizi, di impianti e di processi industriali e tecnologici inerenti allo smaltimento ed al trattamento di rifiuti urbani, speciali, anche pericolosi;

5.1.2 l'attività di trasporto merci per conto proprio e per conto terzi, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi e la commercializzazione degli eventuali prodotti e/o sottoprodotti e/o vettori energetici derivati dai propri impianti di trattamento;

5.1.3. il controllo delle discariche e degli impianti dopo la chiusura;

5.1.4. la bonifica di siti e di aree contaminate e/o

degradate e i relativi interventi di recupero;

5.1.5. la progettazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

5.1.6. la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di depurazione al servizio degli impianti di smaltimento e trattamento della società;

5.1.7. la progettazione, realizzazione e/o gestione di impianti di produzione di energia elettrica, idroelettrica e da altre fonti rinnovabili nonché il relativo trasporto, la trasformazione, la vendita, l'utilizzo e recupero delle energie stesse;

5.1.8. l'attività di consulenza, assistenza e servizi nel campo energetico ed ambientale;

5.1.9. la fornitura di servizi in campo ambientale e della difesa del suolo anche attraverso l'elaborazione, la realizzazione e la gestione di progetti a ciò finalizzati;

5.1.10. l'elaborazione di progetti e la direzione dei lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da terzi e comunque connesse alle attività istituzionali.

La Società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma.

La Società può compiere, per il raggiungimento dei

propri fini istituzionali: operazioni immobiliari, industriali, finanziarie e mobiliari, incluse la prestazione di garanzie; la partecipazione in altri enti, società o altre forme associative conformi alla legge.

La Società può altresì procedere alla costituzione di società dalla stessa controllate o partecipate con oggetto analogo o correlato al proprio.

5.2 Al fine dello svolgimento delle attività indicate al punto precedente la Società potrà:

a) costituire con i Comuni Soci e con il Consorzio Cados tutti i rapporti utili e opportuni, compresa la stipula di convenzioni di servizio in attuazione dei relativi affidamenti;

b) svolgere tutte le attività commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, comunque necessarie o opportune al fine dell'attuazione dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi nei limiti in cui soddisfino un interesse economico della Società finalizzato al perseguimento dello scopo sociale.

c) svolgere l'attività di riparazione di autoveicoli presso le officine aziendali.

Titolo III - Capitale Sociale, Patrimonio e

Partecipazioni

Articolo 6

(Capitale Sociale e Azioni)

6.1 La partecipazione sociale è suddivisa in azioni indivisibili, rappresentate da titoli azionari nominativi.

6.2 Il capitale sociale è di euro 10.000.000,00 (diecimilione/00) interamente versato, suddiviso in 10.000.000 (diecimilioni/00) di azioni, ciascuna del valore nominale di euro uno quale corrispondente frazione del capitale sociale medesimo, che conferiscono ai loro titolari eguali diritti amministrativi e patrimoniali. Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

6.3 I conferimenti possono eseguirsi anche attraverso beni in natura e crediti.

6.4 Il capitale sociale può essere, anche indirettamente, sottoscritto da enti pubblici locali, loro consorzi e società nelle cui competenze istituzionali rientri la titolarità della gestione dei servizi pubblici locali indicati nell'oggetto sociale ed in cui favore possano essere legittimamente svolte le attività costituenti l'oggetto sociale.

6.5 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la

Società con il suo patrimonio.

Articolo 7

(Aumento e Riduzione del Capitale Sociale)

7.1 Il capitale sociale può, in assenza di perdite superiori ad un terzo del capitale esistente ed in forza di deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con le maggioranze previste per la modificazione del presente statuto, essere aumentato a titolo oneroso mediante nuovi conferimenti. Può altresì essere aumentato a titolo gratuito mediante passaggio a capitale di riserve disponibili o di altri fondi iscritti in bilancio nei limiti della relativa disponibilità, con assegnazione gratuita delle nuove azioni ai Soci in proporzione di quelle dai medesimi già possedute, salvo il diverso unanime loro consenso.

7.2 La deliberazione di aumento di capitale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

7.3 In caso di aumento di capitale a titolo oneroso, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione ai Soci, in proporzione di quelle dai medesimi già possedute, salvo che l'interesse della Società, evidenziato nella delibera di aumento di capitale, esiga che il diritto di opzione sia limitato o escluso

in favore di altri enti locali cui possano essere legittimamente estese le attività costituenti l'oggetto sociale.

7.4 La delibera di aumento del capitale nella quale è previsto per i Soci il diritto di opzione deve indicare il termine entro cui esercitarlo, che comunque non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione della stessa delibera, salvo che vi sia l'unanime rinuncia alla pubblicazione e al termine da parte di tutti i Soci.

7.5 I Soci che esercitano il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione hanno, purché ne facciano contestuale richiesta, diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni eventualmente non optate dagli altri Soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

7.6 La delibera di aumento che dispone la limitazione o l'esclusione del diritto di opzione indica l'ammontare del sovrapprezzo dovuto per la sottoscrizione delle nuove azioni.

7.7 Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche del presente Statuto, salvo quanto previsto per i casi di riduzione obbligatoria.

Articolo 8

(Finanziamenti dei Soci, Obbligazioni e strumenti finanziari)

8.1 E' ammesso il finanziamento della Società da parte dei Soci in forma di prestito, con o senza pattuizione di interessi, ovvero di versamento, nel rispetto della normativa e delle delibere CICR, ovvero per rinuncia a crediti vantati verso la Società medesima.

8.2 La Società può emettere in favore dei soggetti indicati nel punto 6.4 che precede obbligazioni nominative convertibili in azioni e non convertibili, per delibera rispettivamente dell'Assemblea straordinaria o dell'Organo amministrativo.

8.3 L'Assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della Società di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'Assemblea generale degli azionisti, prevedendone le condizioni di esercizio, la possibilità di trasferimento e le eventuali cause di decadenza o riscatto.

Articolo 9

(Trasferimento delle Azioni)

9.1 Le azioni sono trasferibili, per atto tra vivi nel

rispetto - ove sia costituita la pluralità degli azionisti - del diritto di prelazione degli altri Soci e nei limiti stabiliti nelle disposizioni seguenti. Per trasferimento si intende - a puro titolo esemplificativo - la vendita, la permuta, la dazione in pagamento, il trasferimento del mandato fiduciario, il trasferimento del diritto di opzione su nuove azioni o su obbligazioni convertibili in azioni, il conferimento in conto capitale, la donazione della proprietà o di diritti reali minori e in genere ogni altro negozio che dia luogo al trasferimento oneroso o gratuito della partecipazione sociale.

9.2 In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda uno specifico corrispettivo, oppure preveda un corrispettivo diverso dal denaro, la prelazione è offerta dal Socio cedente al prezzo, ritenuto congruo dal Collegio sindacale, corrispondente al valore di mercato della partecipazione al momento della comunicazione dell'offerta, tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali dalla medesima posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione normalmente tenuta in considerazione ai

fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

9.3 Il trasferimento delle azioni eseguito senza l'osservanza di quanto infra prescritto non consente l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci, non ha effetto verso la Società, non consente l'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali correlati al possesso delle azioni medesime e non consente di alienare ulteriormente la partecipazione.

9.4 Il Socio che intende alienare, anche solo in parte, le proprie azioni o diritti relativi alle medesime deve comunicare per iscritto alla Società ed a ciascuno degli altri Soci - con qualunque mezzo idoneo a dare documentata certezza della avvenuta comunicazione e della sua data - tale intenzione e gli elementi essenziali dell'accordo, compresi comunque il nome del soggetto cessionario, l'ammontare e le modalità di corresponsione del corrispettivo salvo quanto previsto al punto 9.2 che precede, termini e modalità di perfezionamento della cessione.

9.5 La comunicazione di cui al punto 9.4 costituisce proposta irrevocabile fino alla scadenza del termine di cui al punto 9.7 seguente.

9.6 Al fine dell'esercizio della prelazione il corrispettivo indicato nella proposta non può essere

più elevato del valore delle azioni quale è determinato in caso di recesso del Socio, né l'offerta può essere sottoposta a condizioni o a prestazioni accessorie.

9.7 Ciascuno degli altri Soci ha facoltà di esercitare la prelazione sulle azioni offerte in proporzione a quelle possedute dando comunicazione per iscritto entro i successivi trenta giorni alla Società ed a ciascuno degli altri Soci della propria volontà di accettare la proposta.

9.8 Il ricevimento da parte del Socio offerente della dichiarazione di esercizio della prelazione conforme all'offerta, costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo delle azioni, fermo l'obbligo del compimento delle formalità necessarie a consentirne l'efficacia nei confronti della Società nei dieci giorni seguenti nel luogo indicato dal Socio esercitante la prelazione che ha facoltà di sceglierlo in quello del comune ove è posta la sede legale della Società, ovvero la sede o la residenza del Socio offerente.

9.9 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già Socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri Soci.

9.10 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Socio, la partecipazione offerta spetterà ai Soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione posseduta da ciascuno di loro.

9.11 Il mancato esercizio della prelazione da parte di alcuno tra i Soci accresce automaticamente e proporzionalmente il diritto degli altri, salvo che questi non vi rinuncino all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

9.12 Ove, trascorso il termine di trenta giorni che precede, nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sulla partecipazione offerta, ovvero il diritto sia stato esercitato solo per una parte di quella, il Socio offerente è libero di trasferire la partecipazione o la sua quota residua al cessionario indicato nella comunicazione.

Articolo 10

(Diritto di Recesso del Socio)

10.1 Allorché sia costituita la pluralità degli azionisti, possono recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i Soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la trasformazione della società;
- b) l'eliminazione di una o più cause di recesso

previste;

c) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

d) le modificazioni del presente statuto nelle parti concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

e) la proroga del termine di durata della Società;

f) la revoca dello stato di liquidazione;

g) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;

10.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita all'Organo amministrativo ed a ciascun altro Socio entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

10.3 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

10.4 Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta immediata annotazione nel libro dei Soci.

10.5 Il recesso è efficace al compimento di centottanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

10.6 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima, ovvero è deliberato lo scioglimento della Società medesima.

10.7 Il Socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere la liquidazione della propria partecipazione, il cui valore è determinato dall'Organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso, ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali dalla medesima posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

10.8 I Soci hanno diritto di conoscere la

determinazione del valore di liquidazione delle azioni nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea chiamata a deliberare su una delle materie per le quali possa essere esercitato il recesso; ciascun Socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

10.9 In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, la valutazione della partecipazione, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche in merito alle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica in tal caso l'articolo 1349, primo comma, cod. civile.

10.10 L'Organo amministrativo offre in opzione le azioni del Socio recedente agli altri Soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i Soci, sulla base del rapporto di cambio.

10.11 L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione.

Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

10.12 Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

10.13 Qualora i Soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, l'Organo amministrativo può collocarle presso terzi, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

10.14 In caso di mancato collocamento entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del Socio recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357 cod. civile.

10.15 In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della Società.

10.16 Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'art. 2445 cod. civ.; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.

Articolo 11

(Controllo degli enti affidanti i servizi)

11.1 La Società è soggetta, ai sensi degli articoli 2497-sexies e 2497-septies cod. civ., alla direzione e coordinamento dell'Azionista totalmente pubblico Cidiu S.p.A. nonché dei Comuni e del Consorzio che affidano in via diretta i servizi pubblici locali che ne costituiscono l'attività in cui si può sostanziare l'oggetto sociale.

11.2 La Società è altresì soggetta, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c, d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al controllo strutturale e gestionale dei Comuni e del Consorzio che lo attuano attraverso l'Azionista totalmente pubblico Cidiu S.p.A.:

* esercitando in Assemblea le prerogative di nomina e revoca della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di vigilanza;

* nonché:

a) determinando le finalità e gli indirizzi della Società, anche con l'indicazione stringente delle strategie e politiche aziendali generali e dell'assetto organizzativo da adottarsi da parte della Società al fine della migliore gestione dei servizi affidati;

b) approvando gli atti fondamentali seguenti:

a) il piano-programma, comprendente il contratto di servizio e le sue modificazioni;

b) i piani industriali e finanziari;

c) i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale;

d) autorizzando il compimento degli atti relativi alla individuazione del contenuto, delle modalità di erogazione e della qualità dei servizi forniti dalla Società;

e) estendendo al direttore generale, al dirigente amministrativo e al dirigente tecnico le funzioni atte ad esercitare il proprio ruolo anche nella società medesima;

f) valutando l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, sulla base di periodica relazione almeno annuale all'Azionista totalmente pubblico Cidiu S.p.A., sul generale andamento della gestione della Società.

11.3 Al fine di verificare i risultati e la qualità della gestione del servizio, nonché l'osservanza da parte della Società delle determinazioni di cui al punto 11.2 che precede, i Comuni e il Consorzio hanno, anche individualmente, facoltà di procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché di richiedere

all'Organo amministrativo ed al Collegio sindacale notizie sull'andamento delle operazioni sociali e degli affari della Società.

11.4 L'Azionista totalmente pubblico Cidiu S.p.A. esprime le determinazioni di cui al punto 11.2 che precede sulla base delle indicazioni vincolanti dei Comuni e del Consorzio, che saranno date - alla stregua delle regole di funzionamento interne all'Azionista medesimo - in modo da superare l'eventuale veto che alcuni tra quelli abbia posto a ragione del particolare impatto che tali atti avranno sul proprio territorio, dichiarandone il contrasto con specifico interesse della propria comunità locale, e al contempo evitare disfunzioni nel complessivo esercizio dei servizi.

Titolo IV - Organi Sociali

Sezione I - Gli Organi Sociali

Articolo 12

(Organi della Società)

12.1 Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Amministratore Unico;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Collegio sindacale.

Sezione II - L'Assemblea

Articolo 13

(Assemblea)

13.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Articolo 14

(Convocazione dell'Assemblea)

14.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo.

14.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, nonché ogni qual volta debba deliberare sulle materie ad essa attribuite.

14.3 L'Assemblea è convocata presso la sede della Società con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, comunicato ai Soci con mezzi anche elettronici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima. L'Assemblea totalitaria può essere tenuta in qualsiasi luogo.

14.4 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima e non oltre trenta giorni dalla data della

medesima.

14.5 L'Assemblea è convocata su determinazione dell'Organo amministrativo per assumere le deliberazioni che le competono per legge e, senza ritardo, quando ne fanno richiesta tanti Soci che rappresentano un decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

14.6 Se l'Organo amministrativo omette o ingiustificatamente ritarda oltre dieci giorni di convocare l'assemblea, vi provvede il Collegio sindacale.

Articolo 15

(Partecipazione dei Soci all'Assemblea)

15.1 Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto.

15.2 I Soci intervengono all'Assemblea personalmente o a mezzo di rappresentante munito di procura scritta che deve essere conservata in allegato al verbale. La procura è sempre revocabile, nonostante patto contrario, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentate può a sua volta farsi sostituire, ma soltanto da chi sia stato espressamente indicato nella procura.

15.3 Il voto del Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

15.4 Se i soci partecipanti all'Assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata.

Articolo 16

(Svolgimento dell'Assemblea)

16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza, l'Assemblea è presieduta da persona eletta a maggioranza dai Soci presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, da lui nominato. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

16.2 All'Assemblea partecipano i Soci, i componenti dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale.

16.3 Il Presidente dell'Assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

16.4 Le riunioni dell'Assemblea potranno tenersi in videoconferenza o teleconferenza; in tal caso i partecipanti alla riunione possono intervenire a distanza mediante l'utilizzo anche di sistemi di

collegamento audiovisivo che assicurino l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità, per ciascuno di essi, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché di intervenire e deliberare in contestualità. Le riunioni dell'Assemblea si considerano tenute nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario

16.5 Le votazioni hanno luogo su appello nominale del Presidente.

16.6 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, oppure dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti all'assunzione di ciascuna deliberazione. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente punto 16.3 e 16.4. Nel verbale devono essere riassunte, a richiesta, le dichiarazioni dei

Soci. Al verbale non possono essere allegati documenti diversi dalle deleghe.

16.7 Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

16.8 I Soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Articolo 17

(Assemblea ordinaria)

17.1 L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio e delibera in ordine alla distribuzione degli utili ai Soci;

b) nomina e revoca i componenti dell'Organo amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente), e ne determina il compenso;

c) nomina e revoca i componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale ed il suo Presidente, e ne determina il compenso;

d) delibera le strategie e le politiche aziendali,

relative anche alla struttura organizzativa e alla qualità del servizio, cui l'Organo amministrativo deve attenersi secondo quanto disposto dal comma V lettera c) dell'art.113 del D.Lgs. 267/2000;

e) autorizza l'Organo amministrativo al compimento degli atti aventi ad oggetto l'azienda o un suo ramo, la stipula di contratti di partenariato relativi alla gestione del servizio o di una sua parte, i finanziamenti a progetto;

f) autorizza l'acquisto di azioni proprie, fissandone le modalità ed indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo; ne stabilisce altresì le modalità di disposizione da parte dell'Organo amministrativo;

g) delibera sulla responsabilità dei componenti l'Organo Amministrativo, dei sindaci, dei liquidatori;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i) delibera sugli altri oggetti previsti alla sua competenza dalla legge.

17.2 A seguito della costituzione della pluralità dei

Soci, questi si determinano in Assemblea agendo di concerto in modo da assumere le deliberazioni aventi effetto su un particolare territorio comunale soltanto con il consenso dell'ente locale interessato o altrimenti prevedendo - allorché alcuno tra gli enti locali Soci affidanti i servizi ne dichiara il contrasto con l'interesse della propria comunità locale e vi ponga veto a ragione del particolare impatto che tali atti avranno sul proprio territorio - le alternative determinazioni atte ad evitare disfunzioni nel complessivo esercizio dei servizi.

Articolo 18

(Assemblea straordinaria)

18.1 L'Assemblea straordinaria delibera circa:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina e la revoca dei liquidatori, determinandone i poteri;
- c) altri oggetti previsti alla sua competenza dalla legge.

Articolo 19

(Costituzione dell'Assemblea ordinaria e validità delle deliberazioni)

19.1 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentano almeno la metà del capitale

sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima, e delibera a maggioranza assoluta.

19.2 In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, a maggioranza semplice qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti.

Articolo 20

(Costituzione dell'Assemblea straordinaria e validità delle deliberazioni)

20.1 L'Assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole del 75% del capitale sociale.

Articolo 20 bis

(Validità delle deliberazioni in casi particolari)

20 bis.1 L'Assemblea ordinaria o straordinaria in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole dell' 85% del capitale sociale nelle seguenti materie:

- a) qualsiasi modifica concernente il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni di legge in tema di composizione dell'Organo Amministrativo;
- b) qualsiasi approvazione o revoca di delibere aventi

ad oggetto la liquidazione volontaria, la liquidazione o lo scioglimento;

c) l'adozione delle deliberazioni concernenti operazioni di fusione, scissione o trasformazione della Società;

d) l'emissione di strumenti finanziari e la modifica dei termini e delle condizioni dei medesimi ove emessi;

e) la distribuzione straordinaria di dividendi da intendersi quale distribuzione di riserve.

Articolo 21

(Assemblea totalitaria)

21.1 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

21.2 L'Assemblea totalitaria può deliberare su

qualsiasi materia attribuita alle determinazioni dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria.

Sezione III - L'Organo amministrativo

Articolo 22

(Amministratore Unico/Consiglio di amministrazione)

22.1 La Società è amministrata da un Organo Amministrativo costituito da un Amministratore Unico, anche non socio, o - se consentito dalla legge - da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea a norma del precedente articolo 17.

E' esclusa la carica di Vice Presidente.

Nella scelta dell'Organo Amministrativo collegiale l'assemblea deve assicurare il rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 numero 120.

Articolo 23

(Compiti dell'Organo amministrativo)

23.1 All'Organo amministrativo spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa sotto le direttive di indirizzo, le autorizzazioni, le approvazioni, le deliberazioni prese dagli Azionisti con specifici atti, in ottemperanza ai disposti dell'art. 113 V comma lettera c) del D.Lgs. 267/2000.

23.2 Spetta pertanto, tra l'altro, all'Organo

Amministrativo:

a) curare l'esecuzione delle delibere e delle disposizioni vincolanti di cui al punto che precede;

b) provvedere a conferire al direttore generale, al Dirigente amministrativo e al dirigente tecnico procura idonea al compimento delle funzioni loro attribuite;

c) motivare le decisioni influenzate dall'Azionista totalmente pubblico Cidiu S.p.A. nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, con puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione assunta;

d) redigere il budget preventivo e il bilancio d'esercizio;

e) indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con l'Azionista totalmente pubblico Cidiu S.p.A., i Comuni ed il Consorzio che esercitano l'attività di direzione e coordinamento, evidenziando anche l'effetto che tale attività ha avuto sull'operato della Società.

23.3 L'Organo amministrativo agisce in modo informato, può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative agli atti di gestione della Società da esso compiuti e

svolge le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

23.4 All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio.

23.5 E' espressamente vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato agli amministratori.

Articolo 24

(Nomina e Sostituzione degli Amministratori)

24.1 L'Organo amministrativo può essere nominato anche tra persone diverse dai Soci o dai loro legali rappresentanti.

24.2 L'Organo amministrativo resta in carica, salvo revoca, decadenza o dimissioni, per una durata sino a tre esercizi sociali e scade dalla carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

24.3 E' consentita in ogni tempo la revoca dei componenti l'Organo amministrativo per giusta causa.

24.4 I componenti l'Organo amministrativo sono rieleggibili.

24.5 La cessazione dell'Organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il

nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

24.6 In caso di cessazione, per qualsiasi causa avvenuta, di un Amministratore, quello nominato in sua sostituzione scade insieme a quelli già in carica all'atto della sua nomina.

24.7 Non possono essere nominati Amministratori e, ove nominati, decadono dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché coloro che si trovano in una situazione di inconferibilità o di ineleggibilità prevista dalla legge.

Articolo 25

(Decadenza del Consiglio di Amministrazione)

25.1 Se per qualsiasi causa cessi dalla carica la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di amministrazione decade, ed è prorogato nella carica sino alla nomina del nuovo.

Articolo 26

(Presidente del Consiglio di amministrazione)

26.1 Il presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, coadiuvato da un Segretario, che può essere scelto anche fra soggetti che non rivestano

la qualifica di Socio o di Amministratore e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Articolo 27

(Consigliere delegato)

27.1 Il Consiglio di amministrazione può conferire delega dei propri poteri di ordinaria amministrazione della Società e sua conseguente rappresentanza anche processuale ad uno solo dei suoi componenti, salvo conferire la delega anche al Presidente - oltre ad un Consigliere - se preventivamente autorizzato dall'assemblea, che assume la carica di Consigliere delegato, con potestà di compiere i relativi atti, compresa la nomina di procuratori negoziali o alle liti per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

27.2 Sono escluse dalla delega le attribuzioni seguenti e di cui all'art. 2381, comma 4, cod. civile:

- a) l'emissione di obbligazioni convertibili;
- b) la redazione del bilancio;
- c) l'aumento del capitale sociale;
- d) la riduzione del capitale per perdite;
- e) la redazione del progetto di fusione o di scissione della Società.

27.3 Il Consigliere delegato riceve le direttive di indirizzo della gestione impartitegli dal Consiglio, cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, nonché riferisce al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale almeno semestralmente circa il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

27.4 Il Consiglio può avocare a sé operazioni rientranti nella delega in caso di persistente inerzia del Consigliere delegato nonostante diffida. Al Consiglio compete il potere di controllo sull'attività delegata e di revoca della delega.

Articolo 28

(Adunanze del Consiglio di amministrazione)

28.1 Il Consiglio di amministrazione delibera in forma collegiale.

28.2 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o dal Consigliere Delegato tutte le volte che essi lo reputino necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta - con specificazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno - da almeno

un Consigliere in carica o dall'Organo di Controllo.

28.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza a tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi, per posta elettronica o con qualunque mezzo idoneo a dare documentata certezza della comunicazione e della sua data e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

28.4 Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o, se non vi sono dissensi, anche altrove.

28.5 Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche in assenza di una formale convocazione, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi.

28.6 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono validamente assunte alla presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

28.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto cessioni, conferimenti di rami d'azienda o affitti di rami d'azienda sono validamente assunte con il voto unanime dei suoi componenti in carica.

28.8 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi in videoconferenza o teleconferenza; in tal caso i partecipanti alla riunione possono intervenire a distanza mediante l'utilizzo anche di sistemi di collegamento audiovisivo che assicurino l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità, per ciascuno di essi, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché di intervenire e deliberare in contestualità. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si considerano tenute nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

28.9 Delle deliberazioni della seduta è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da trascriversi nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

28.10 Ciascun Amministratore deve dare notizia agli altri Consiglieri e all'Organo di Controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di Consigliere Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione

investendo della stessa l'organo collegiale. In tal caso, la deliberazione del Consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione, nonostante lo stato di interesse.

Articolo 29

(Rappresentanza)

29.1 La rappresentanza negoziale e in giudizio della Società spetta:

- in via esclusiva all'Amministratore Unico;
- disgiuntamente al Presidente del Consiglio di amministrazione in relazione agli atti deliberati dal Consiglio, ovvero al Consigliere Delegato nei limiti dei relativi poteri.

Articolo 30

(Compensi degli Amministratori)

30.1 Ai componenti l'Organo amministrativo spettano:

a) il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, nei limiti in cui siano dichiarate rimborsabili dall'Assemblea ed analiticamente documentate anche in copia;

b) i compensi, eventualmente determinati anche in modo differenziato dall'Assemblea per ciascuno degli Amministratori in considerazione delle particolari cariche da loro rivestite.

30.2 E' espressamente vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, nonché trattamenti di fine mandato, agli amministratori della società, diversi rispetto a quelli previsti dalla legge.

Sezione IV - Organi di controllo - Collegio Sindacale

Articolo 31

(Organi di Controllo)

31.1 La revisione legale dei Conti sulla società è esercitata da un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito registro in conformità a quanto disposto dalla legge.

31.2 Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, i quali durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello della loro nomina. I sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nella scelta dei Sindaci l'Assemblea deve assicurare il rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 numero 120.

31.3 I Sindaci possono compiere, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere notizie all'Organo amministrativo in

merito all'andamento della gestione sociale o su determinati affari e devono riunirsi almeno ogni 90 giorni per svolgere i controlli cui sono deputati, riferendo ai Soci le risultanze degli stessi.

31.4 Il Collegio sindacale vigila affinché l'Organo amministrativo conformino la gestione della Società agli indirizzi e direttive poste dagli enti affidanti il servizio e di cui all'articolo 11 che precede.

31.5 Il Collegio sindacale relaziona periodicamente, almeno ogni sei mesi e immediatamente allorché necessario, gli enti affidanti il servizio circa l'adempimento da parte dell'Organo amministrativo all'obbligo di conformazione di cui al punto precedente.

31.6 Integrano ipotesi di giusta causa di revoca dei componenti del Collegio sindacale subordinatamente ad approvazione del Tribunale a norma dell'art. 2400 C.C.:

a) la inosservanza dell'obbligo di informativa di cui al punto 31.5 che precede;

b) la inosservanza gravemente colposa o dolosa degli altri obblighi su di loro gravanti in virtù della legge e del presente statuto;

c) il reiterato mancato assolvimento agli impegni assunti verso l'Organo amministrativo o i Soci,

nonostante diffida;

d) la reiterata assenza, anche se giustificata, alle riunioni del Consiglio, nonostante diffida;

31.7 Al Collegio sindacale, per quanto nel presente Statuto non espressamente disciplinato, si applicano le norme del codice civile con riferimento al collegio sindacale delle società per azioni.

31.8 L'emolumento dei Sindaci è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

Articolo 31 bis

(Divieto di organi sociali ulteriori)

31.bis E' espressamente vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 31 ter - (Denuncia al Tribunale)

31.ter Se vi è il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o ad una o più società controllate, ciascun socio - qualunque sia la percentuale di partecipazione sociale da lui detenuta - può denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla società.

Titolo V - Bilancio e Utili

Articolo 32

**(Esercizio Sociale, Bilancio e Distribuzione di
Utili)**

32.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

32.2 Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge.

32.3 Il bilancio deve essere approvato dai Soci con deliberazione dell'Assemblea ordinaria da adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro l'Organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

32.4 Almeno una somma corrispondente al 5% degli utili netti risultanti dal bilancio deve essere destinata a riserva legale finché quest'ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

32.5 Con la deliberazione con cui si approva il bilancio, l'Assemblea delibera anche in merito alla distribuzione degli utili. Possono essere distribuiti esclusivamente utili realmente conseguiti e

risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta eccezione della quota destinata a riserva legale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore della riserva dopo cinque anni dal giorno in cui diventero esigibili.

32.6 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

Titolo VI - Scioglimento

Articolo 33

(Scioglimento)

33.1 La Società si scioglie:

- 1) per il decorso del termine della sua durata;
- 2) per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salva la sua ricostituzione o la trasformazione della Società;
- 5) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437-quater cod. civ. nel caso di mancato collocamento della partecipazione del socio recedente ed in assenza di

utili e riserve disponibili;

6) per deliberazione dell'Assemblea straordinaria;

7) per le altre cause previste dalla legge.

33.2 L'Assemblea, con deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto:

a) stabilisce il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) nomina i liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

c) determina i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) fissa i poteri dei liquidatori, affinché abbiano facoltà di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

33.3 La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa

con le maggioranze di cui all'art. 20 bis.

Articolo 34

(Disposizione finale)

34.1 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

* * * * *

Testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata con le modifiche approvate dall'assemblea straordinaria dei soci in data 24 dicembre 2021 verbalizzate dal notaio Diego Ajmerito con atto numero 17166/8841 di repertorio. Esso è depositato a norma dell'articolo 2436 del C.C.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

CIVERA Riccardo